



CONTRATTO PER LA FORNITURA DI TEST ANTIGENICI DI TERZA GENERAZIONE PER VIRUS SARS-COV 2 PER LE ESIGENZE AZIENDALI.

TRA

L'ASL Roma 3, rappresentata dalla Dr.ssa Cristina VIO, nata a Milano il 04/09/1960, Dirigente della U.O.S.D. Affari Generali autorizzata dalla Direzione Aziendale alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferiti con deliberazione del Direttore Generale n° 35 del 10.11.2021 e che interviene in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto della stessa ASL Roma 3 con sede in Roma in via Casal Bernocchi, 73 P.I. 04733491007, di seguito denominata "Azienda";

E

La Società **A.Menarini Diagnostics Srl** con socio unico rappresentata dal Dr. Marco ROTA nato a Napoli (NA) il 18.06.1964 CF RTOMRC64H18F839I il quale interviene nel presente atto in qualità di Procuratore Speciale della ditta aggiudicataria, giusta Procura Speciale del Dr. Michele Santoro notaio in Firenze (FI) registrata con numero di repertorio 89130 fascicolo n. 16797, con sede legale a Firenze (FI) Via Sette Santi n° 3, CAP 50131 C.F./P.I. 05688870483 di seguito denominata "Società";

PREMESSO

- che con deliberazione del Direttore Generale n° 154 del 11.02.2022 è stata indetta una gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 58 e 60 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sul Sistema TELeMatico Acquisti Regione Lazio (STELLA) per la fornitura di test antigenici di terza generazione per il Virus Sars-Cov 2 per 12 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi;
- che con deliberazione del Direttore Generale n° 299 del 28.03.2022 è stata aggiudicata la gara di cui sopra alla **A.Menarini Diagnostics Srl**;
- che con deliberazione del Direttore Generale n° 327 del 23.03.2023 è stata approvato il rinnovo della fornitura di cui sopra per gli ulteriori 12 mesi alla Soc. **A.Menarini Diagnostics Srl**;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto, i cui CIG identificativi sono 91007321A1 e 9702249528, ha per oggetto la fornitura di test antigenici di terza generazione per la ricerca dell'antigene specifico del Virus Sars-Cov 2 su campioni rinofaringei.

La fornitura deve comprendere:

- reagenti utili per effettuazione di n. 60.000 test, comprensivi dei consumabili e di tutto quanto necessario per la refertazione e per l'esecuzione dei test indicati;
- fornitura di strumentazione utile alla processazione e analisi dei test richiesti;



- assistenza tecnica full-risk sulla strumentazione per tutto il periodo della fornitura, installazione e collaudo incluse verifiche di sicurezza elettrica in loco;
- tutto quanto necessario per l'analisi e la refertazione dei test richiesti.

La fornitura in oggetto verrà regolamentata secondo le norme dei Contratti di Somministrazione (art. 1559 del Cod.Civ) . La Società è tenuta a consegnare il materiale in base agli ordinativi dell'Azienda, il fabbisogno complessivo stimato è da intendersi, quindi, non vincolante per la stessa in quanto legato a necessità contingenti.

ART. 2

(MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO)

2.1 Quantità

La consegna, l'installazione ed il collaudo della strumentazione devono avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla avvenuta pubblicazione della aggiudicazione. Gli ordinativi di fornitura saranno emessi dalla UOC Farmacia Ospedaliera in funzione dell'emergenza e dell'andamento della pandemia.

2.2 Caratteristiche tecniche

I prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o importazione e/o immissione in commercio. In particolare si richiamano le ditte concorrenti al rispetto obbligatorio dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) recepita con Dlgs 24/02/1997 n°46 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Direttiva 98/79/CE attuata con D.Lgs. 332/2000 per i "Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD). I prodotti oggetto alla fornitura devono essere conformi oltre a quanto prescritto nel presente capitolato alle monografie della vigente Farmacopea Ufficiale Italiana F.U.XI Ed e supplementi e per quanto non specificato in essa devono essere rispondenti alle norme legislative comunitarie e nazionali.

2.3 Requisiti minimi reagenti e strumentazione

a) reagenti

- 1) Certificazione CE-IVD secondo la direttiva Europea 98/79/CEE
- 2) Kit completo di tutto il necessario dal prelievo sino all'analisi finale
- 3) Materiali di controllo di qualità: i controlli devono poter essere sottoposti alla stessa procedura utilizzata per i campioni
- 4) Manuali d'uso in lingua italiana

b) strumentazione

a) Requisiti di produttività analitica:

il sistema diagnostico proposto deve essere costituito da n. 4 strumenti di lettura e deve essere in grado di assicurare una produttività analitica utile per refertare il singolo campione in un tempo non superiore a 15-20 minuti.

b) Deve essere certificato CE-IVD

c) la strumentazione deve essere classificata come POCT di piccole dimensioni, quindi capace di processare un unico campione alla volta

d) tipologia di analisi: immunodosaggio a fluorescenza (FIA) con lettura in microfluidica

2.4 Modalità di consegna

Le modalità di consegna sono le seguenti:



- a. sulle scatole dovranno essere ben visibili in lingua italiana ed indelebili tutti i dati per individuare il tipo di prodotto contenuto, la quantità, la scadenza e/o la preparazione, il lotto, la ragione sociale della Ditta ed il luogo dello stabilimento di confezione;
- b. i prodotti, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a $\frac{2}{3}$ della durata complessiva di validità. In caso contrario la Farmacia per esigenze terapeutiche tratterà i prodotti chiedendo alla Società la sostituzione (con spese a carico della Ditta fornitrice) o la nota di credito per quelli scaduti;
- c. la Società deve garantire che anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti;
- d. i quantitativi dei prodotti in gara sono presunti e pertanto suscettibili di modifiche in aumento o in diminuzione, come riportato nel Capitolato Speciale, che qui si intende integralmente riportato anche se non materialmente allegato, in relazione alle necessità di gestione e comunque non soggetti al minimo d'ordine fatturabile;
- e. agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la Società dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

2.5 Garanzia di produzione

Tutti i prodotti offerti dovranno essere realizzati in idonei impianti produttivi atti ad assicurare un livello qualitativo idoneo e costante, relativamente alla destinazione d'uso del prodotto. In particolare gli impianti, il processo produttivo e distributivo dovranno essere conformi alle norme ISO 9000.

2.6 Controlli sulla fornitura

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base del controllo quali-quantitativo effettuato presso la struttura. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. La quantità, la qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto nell'ordine potrà essere accertata in un momento successivo e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Società. La firma apposta per accettazione della merce non esonera la Società dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

ART. 3

(DURATA DEL CONTRATTO)

Il presente contratto ha durata di 24 mesi (12 mesi più 12 mesi) con decorrenza dal 30.03.2022 come da indicazione da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto e come indicato nella delibera del Direttore Generale n. 299 del 28.03.2022 e nella delibera del Direttore Generale n. 327 del 23.03.2023, salvo diverse disposizioni intervenute in forma scritta tra le parti.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Società sarà tenuto all'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso la Società non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L' Azienda si riserva la facoltà di rinnovare i contratti di ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni economiche e normative del contratto iniziale.

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.a) del Codice per mutate esigenze, anche correlate all'evolversi della situazione emergenziale, per una percentuale pari al 30% .

Ai sensi dell'art 106 comma 1 lett.a) del Codice, su istanza della Società, si potrà procedere ad una revisione del prezzo di aggiudicazione. L'istruttoria verrà condotta, esclusivamente dopo 12 mesi dall'avvio della fornitura sulla base dei costi standard se definiti.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni

ART. 4

(IMPORTO DELLA FORNITURA E FATTURAZIONE)

L'importo della fornitura del presente contratto è di € 282.498,00/annuo esente Iva per l'anno 2022, € 282.498, 00 più Iva al 22% per l'anno 2023.

Il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo valido per la sospensione della fornitura.

Al fine di garantire il tempestivo pagamento delle fatture emesse le stesse dovranno necessariamente riportare il codice CIG, il n° e la data dell'ordine di acquisto e il n° e la data della ricezione /DDT.

In riferimento alla normativa nazionale che prevede l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (nodo smistamento ordini) la Società deve provvedere a comunicare il codice identificativo del canale di trasmissione NSO ed indicare nelle fatture le informazioni di identificazione dell'ordine elettronico, la cd. Tripletta di identificazione, composta dai seguenti tre elementi:

- l'identificativo del soggetto che ha emesso il documento (EndpointID);
- l'identificativo del documento (ID) assegnato dall'emittente;
- la data del documento (IssueDate);

Il pagamento dei corrispettivi convenuti verrà effettuato nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura e previa attestazione, da parte dei responsabili dell'Azienda addetti al controllo, della regolare esecuzione della fornitura stessa e della conseguente liquidazione a meno che non siano state rilevate inadempienze di qualsiasi natura sul contenuto della fornitura. In tal caso, il suddetto termine inizierà a decorrere dal momento della regolarizzazione da parte della Società delle fatture contestate e dell'eventuale emissione di nota di credito.

L'Azienda al fine di garantire in modo efficace l'esatta osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione di procedure e nella prestazione dei servizi, fino a che non si sia posta in regola con gli altri obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica dell'Azienda.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto M.E.F. n. 55 del 3.04.2013 e dell'adozione da parte della Giunta della Regione Lazio della Deliberazione n. 326 datata 3 giugno 2014 è attiva la fatturazione elettronica. Le modalità di fatturazione e pagamento sono disciplinate con il DCA n. U00308 del 3 Luglio 2015, pubblicato su BURL n.57 del 16.07.2015 da Regione Lazio.

Per le informazioni necessarie a tale adempimento si rinvia al sito aziendale (info – fatturazione elettronica).

Inoltre, in ottemperanza a quanto stabilito dal DCA n. U00006 del 02.01.2018 "Adesione alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda Ares 118 e della Fondazione policlinico Tor Vergata – ex DCA n. U00308 del 3 luglio 2015 e s.m.i." la Società, per l'accettazione espressa del contenuto della suddetta



Disciplina uniforme, deve scaricare dal Sistema pagamenti il modello di dichiarazione unilaterale, che debitamente sottoscritto dal legale rappresentante deve essere reinserito a Sistema pagamenti; una copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a questa Azienda

ART. 5

(OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente contratto.

Le Parti del presente accordo assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente accordo.

I dati saranno conservati per il tempo necessario allo scopo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.

Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti, nell'ambito del presente accordo, assumono rispettivamente, la ASL Roma 3 la veste di Titolare del trattamento e la Bayer Spa. quella di Responsabile del trattamento.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente accordo saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Inoltre, le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente accordo, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

ASL Roma 3 e Bayer SpA hanno provveduto a designare un proprio Data Protection Officer (D.P.O.), rispettivamente individuato:

- Per: **ASL Roma 3**, la Scudo Privacy S.r.l. nella persona del Dr. Carlo Villanacci, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@aslroma3.it;
- Per: **A.Menarini Diagnostics Srl con socio unico** nella persona del Sig. Stefano Biondi, raggiungibile al seguente indirizzo E-mail: dpo@menarini.com;

ART. 6

(OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ)

La Società si obbliga ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale ed in tutti gli atti connessi, pena la risoluzione di diritto del contratto. La Società si obbliga ad osservare nell'esecuzione del presente contratto tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni in argomento, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula di contratto, resteranno ad esclusivo carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. La Società si

impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. È altresì responsabile nei confronti dell'Azienda e di terzi per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/consulenti/altri incaricati. È fatto obbligo alla Società di mantenere l'Azienda sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

La Società rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso oltre quelle previste, nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla committente e/o da terzi autorizzati.

La Società nomina un Responsabile della gestione della fornitura che ha l'obbligo di collaborare strettamente con gli uffici competenti dell'Azienda per le attività connesse con la fornitura oggetto del presente contratto. I dati di contatto del Responsabile della gestione del contratto della Società sono:

- Dr. Fabio Mindoli
- tel: 348.7464424
- email:diaggare@menarini.it

La Società è tenuta al rispetto delle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda

ART. 7

(RESI PER MERCI NON CONFORMI)

I prodotti consegnati devono essere esclusivamente quelli aggiudicati in sede di gara. Qualsiasi variazione di prodotto dovrà essere precedentemente autorizzata.

I prodotti che non risultassero conformi alla qualità, tipo, specie, marca e tutte le caratteristiche previste dal Capitolato Speciale e in generale nella documentazione di gara, ovvero qualora gli imballaggi presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, saranno respinti dalla Azienda e la Società dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 2 (due) giorni senza alcun aggravio di spesa. La mancata sostituzione della merce da parte della Società sarà considerata "mancata consegna". La merce non accettata resta a disposizione della Società che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non ritirata entro 10 giorni naturali dalla comunicazione potrà essere inviata alla Società addebitando ogni spesa sostenuta

ART. 8

(ABBANDONO DELLA FORNITURA)

La Società per nessuna ragione può sopprimere o non eseguire la fornitura aggiudicata. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda avrà diritto a trattenere il corrispondente importo della fornitura non eseguita ed avrà facoltà di svolgere, nel modo che riterrà opportuno e a spese della Società la fornitura necessaria per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale ove la Società, appositamente diffidata, non ottemperasse agli obblighi assunti.

ART. 9

(VARIAZIONE DI PRODOTTI)

Qualora, durante l'esecuzione del contratto, la Società immetta in commercio nuovi dispositivi/prodotti, analoghi a quelli oggetto della presente fornitura, anche seguito di modifiche normative, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e/o funzionalità, potrà proporli alle



medesime condizioni negoziali, in sostituzione di quelli aggiudicati, previa valutazione qualitativa da parte dell'Azienda.

ART.10

(TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI)

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 nell'ambito del presente contratto identificato con i codici CIG indicati nell'art. 1.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, sono:

Banca: Unicredit SPA

IBAN IT76Z0200805351000030074168;

Banca: Intesa Sanpaolo

IBAN IT60H0306902924000000024731;

Banca: Banco BPM;

IBAN: IT83W05034028010000000101130;

Banca: Deutsche Bank;

IBAN: IT93X0310402800000000821291;

BANCA: Banca Popolare Emilia Romagna;

IBAN: IT17S0538702808000002593568;

Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati in tali conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche se non in via esclusiva, ed i pagamenti delle fatture verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 11

(CAUZIONE)

La cauzione definitiva pari a € 14.125,00 (quattordicimilacentocinquante/00) è stata costituita mediante polizza fidejussoria con l'espressa e accetta operatività della garanzia entro 15 giorni gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante, e sono contrassegnate con il n°22/18214305 emessa il 16/08/2022 da Bper Banca SpA. La suddetta polizza prevede l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c, nonché l'espressa rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 del c.c..

Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva e le altre garanzie andranno adeguatamente ed automaticamente ricostituite.

ART. 12

(PENALI)

La Società è soggetta all'applicazione di penalità il cui ammontare è stabilito pari al 2% sul valore della merce non consegnata, per ogni giorno di ritardo, nei seguenti casi:

-ritardo nella consegna dei prodotti;

-ritardo nella sostituzione di prodotti risultati difettosi in fase di esecuzione del contratto o nella fase di consegna.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto dell' Azienda al risarcimento del maggior danno. L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente contratto, o qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda, ovvero sulla cauzione definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Resta fermo il diritto della Azienda di acquistare presso altri fornitori i prodotti in oggetto a danno del fornitore inadempiente. In tal caso sia la differenza per l'eventuale maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere e danno comunque derivante alla Azienda resterà a carico del fornitore inadempiente.

ART. 13

(CESSIONE DEL CREDITO E DEL CONTRATTO)

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.lgs. 50/2016.

È fatto assoluto divieto alla Società di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

Al caso di cessione dei crediti, si applicano le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

ART. 14

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

Ferme le ipotesi di risoluzione previste dall' art. 108 del d.lgs. 50/2016, nonché quanto disposto dall'art. 1453 del codice civile in materia di risolubilità del contratto, avente valenza di norma imperativa e cogente, l'Azienda può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.(clausola risolutiva espressa), senza necessità di intervento dei competenti organi giudiziari, previa dichiarazione da comunicarsi alla Società nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Società, al di fuori dei casi di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016; (numero 3)
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- per violazioni degli obblighi di "Tracciabilità dei flussi finanziari"
- per violazioni degli obblighi di "Riservatezza";
- per "Subappalto" non autorizzato
- per violazione degli obblighi di "Trasparenza";
- interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 107 D.Lgs n. 50/2016;
- applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto
- mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
- perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento,

nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore e/o al subappaltatore di requisiti di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

-nel caso, all'atto dell'aggiudicazione ovvero nel corso della fornitura, dovessero intervenire convenzioni CONSIP e/o aggiudicazioni di forniture da parte della Centrale Acquisti Regionale o gare svolte da altre Aziende Sanitarie/Ospedaliere in forma aggregata, per il medesimo materiale.

- Diverso assetto organizzativo aziendale che faccia venir meno la necessità della fornitura

- Sopraggiunti motivi di pubblico interesse legati alla natura pubblica della amministrazione

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Azienda ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Società per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio/fornitura appaltato alla successiva Ditta che ha presentato la migliore offerta.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate alla Società ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. 50/2016.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante l'incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento

ART. 15

(RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI)

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti della Società sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione secondo la normativa vigente in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Azienda, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento preposto alla parte amministrativa dell'Azienda valuta, in relazione allo stato della prestazione ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, la Società ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 16

(SUB-APPALTO)

E' vietata la cessione dell'appalto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte della fornitura, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati all'Azienda salvo che la Società non abbia indicato all'atto dell'offerta le parti della fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti previsti dalla normativa vigente dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e ss.mm.ii..

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell'Azienda di quanto subappaltato.

ART. 17

(DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ)

Qualora la Società dovesse disdire il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale.

Alla Società verrà inoltre addebitata la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio di fornitura ad altre ditte a titolo di risarcimento danni.

L'Azienda si riserva altresì di revocare l'aggiudicazione, ovvero di rinegoziare le condizioni dell'offerta aggiudicata a seguito dell'eventuale espletamento da parte della Centrale Acquisti della Regione Lazio di analoga gara per l'affidamento del presente servizio.

ART. 18

(RECESSO)

Ai sensi dell'art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/11, l'Azienda potrà recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguiti e del valore degli eventuali materiali esistenti in magazzino.

Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 109, comma 1, del Codice, la Società non potrà pretendere dall'Azienda compensi ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente periodo.

L'Azienda potrà recedere dal presente contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, dandone comunicazione alla Società mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.

ART. 19

(CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA)

Le parti stabiliscono che la validità del presente contratto è subordinata al buon esito relativo alla comunicazione antimafia richieste d'ufficio sulla piattaforma BDNA del Ministero dell'interno, in conformità a quanto stabilito D. Lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i.. L'Azienda si avvale della facoltà, prevista all'art 92, comma 3 del D.Lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii di procedere alla stipulazione del presente contratto anche in assenza della comunicazione antimafia. Nel caso in cui sussistano le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs 159/2011 o le situazioni di cui all'art 84, comma 4, e all'art 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo, l'appalto si intenderà risolto e la Società, oltre alla perdita immediata della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'Azienda dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale

ART. 20

(FORO COMPETENTE)

Eventuali controversie in merito alla interpretazione e applicazioni del contratto che consegue alla aggiudicazione della gara saranno definite dalla giurisdizione del Foro di Roma.

L'insorgere di una contestazione non darà diritto alla Società di sospendere la fornitura senza incorrere nel provvedimento di risoluzione del contratto, rispondendo altresì dei danni causati all'Azienda.



ART. 21

(NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO)

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile, alle disposizioni riportate nel Codice Etico Comportamentale dell'Azienda, al Capitolato Speciale ed in tutti gli atti connessi, all'Offerta Tecnica, Economica e Migliorativa, alla eventuale corrispondenza intercorsa tra le parti e alle norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici (regionale, nazionale, sovranazionali), nonché alla normativa comunitaria.

ART. 22

(REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO)

Il presente contratto, redatto in originale, viene sottoscritto tra le parti digitalmente. Sono a carico della Società tutte le imposte, le tasse e le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese spese di bollo e di registrazione fiscale in caso d'uso mentre, l'IVA sarà assolta secondo le disposizioni di legge.

ART. 23

(SEDE E DOMICILIO LEGALE)

La A.Menarini Diagnostics Srl con sede in Firenze (FI) Via Sette Santi n° 3 CAP 50131 agli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giudiziaria, elegge domicilio legale in Firenze (FI) Via Sette Santi n° 3 CAP 50131.

ART. 24

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE)

Con la stipula del presente Contratto, l'Azienda nomina la Dr.ssa Nicoletta Onori – Dirigente Farmacista della U.O.C. Farmacia Ospedaliera – quale Direttore di Esecuzione ex art. 111 D. Lgs 50/16 e il Dr. ssa Diana Pasquarelli – Dirigente UOC Approvvigionamenti – quale RUP, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nella deliberazione del Direttore Generale n° 299 del 28.03.2022, salvo eventuali modifiche intervenute in forma scritta tra le parti ed obbligatoriamente comunicate tra le stesse.

Il presente contratto consta di n° 12 pagine.

Luogo e data

Roma,

ASL Roma 3
f.to Il Dirigente U.O.S.D.
Affari Generali*

Digitally signed by: Cristina Vio
 Luogo: roma
 Data: 11/05/2023 13:39:26

A.Menarini Diagnostics Srl
Il Procuratore Speciale
*f.to Dr. Marco Rota **

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile la **A.Menarini Diagnostics Srl** dichiara specificatamente di accettare incondizionatamente gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21,22,23,24 del presente contratto.

SISTEMA SANITARIO REGIONALE



AZIENDA Roma 3
Sede Legale: Via Casal Bernocchi, 73
00125 Roma
C.F. - P. IVA 04733491007
www.aslroma3.it



A. Menarini Diagnostics Srl
Il Procuratore Speciale
*f.to Dr. Marco Rota **

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

Document1 - Microsoft Word

Home Inserir Layout di pagina Referimenti Lettere Revisione Visualizza

Calibri (Corpo) 11

Copia Copia

Copia formata

Appunti

Carattere

Paragrafo

Stili

Modifica

Verifica il file "Contretto test antigenici di terza generazione - Menarini Diagnostics Spa.pdf.p7m"

Firmato da **ROTA MARCO**

La Firma è stata verificata correttamente

Dettagli

Salva Certificato

Data della verifica: 18/05/2023 10:17:28 (UTC)
Data della firma da PC: 18/05/2023 09:54:17 (UTC)
Nome: MARCO
Cognome: ROTA
Codice fiscale: TBHT-RTOMRC64H18F839I
Identificativo del certificato (IUT): SIG0000005102327
Tipo di certificato: Sottoscrizione
KeyUsage: A
Algoritmo digest: 2.16.840.1.101.3.4.2.1 (SHA256)
Ente certificatore: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Seriale del certificato X509: 2038337
Scadenza del certificato: 28/12/2025 00:00:00 (UTC)
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.1
Policy Qualifier ID: 1.3.6.1.5.5.7.2.2
Explicit Text: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid II.
13142010

Torna alla home

Visualizza Salva Apri cartella Report Salva Certificati

Pagina: 1 di 1 Parole: 0 Italiano (Italia)

1:18 18/05/2023

